



SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE

COPIA DI DETERMINA N. 38 ANNO 2015 DEL 29-01-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 12

OGGETTO:

TRAPANI - IACP - DIPENDENTE SIG.RA LAURA MONTANTI - PRESA D'ATTO DELLA NOTA DEL 16 GENNAIO 2015 FINALIZZATA ALLA FRUIZIONE, IN FORMA GIORNALIERA, DELL'ASTENSIONE FACOLTATIVA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 3 DELLA LEGGE 5/02/1992 N. 104 PER...omissis....- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI.-

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

SAVONA PIETRO

PREMESSO che:

- con istanza del 16 gennaio 2015 acclarata il 20 successivo al n. 681 del prot. gen. la dipendente Laura Montanti ha chiesto di potere usufruire del permesso mensile retribuito ai sensi del disposto dell'art. 3, comma 3, della legge 5/02/92, n.104 in forma giornaliera al fine di potere assistere ...omissis...;

- nella stessa istanza, la dipendente di che trattasi, **ha dichiarato:**

- che esistono le condizioni richieste dalla legge 104/1992 con particolare riferimento art. 33, comma 3 (che la persona con handicap in situazione di gravità, non è ricoverata a tempo pieno);
- di essere l'unica componente della famiglia in grado di potere assistere la propria madre;

ha prodotto

- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio nella quale la dipendente dichiara:

1. *che nel nucleo familiare...omissis...;*
2. *di essere consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza al disabile e, pertanto, il loro riconoscimento comporta la conferma dell'impegno morale, oltre che giuridico, a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;*
3. *di essere consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l'Amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo stato e la collettività supportano solo per l'effettiva tutela del disabile.*

- la richiesta di cui sopra è stata riformulata a seguito di sospensione, in quanto dal precedente verbale sanitario rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap si desumeva che...omissis...;
- successivamente alla data di scadenza della revisione -novembre 2014-, la dipendente non aveva presentato una successiva certificazione che attestasse la continuazione dello stato di Handicap di omissis, per cui l'ufficio non ha più concesso i benefici di cui all'art.3, comma 3 della l.5/02/1992 n.104;

VISTO:

- il verbale di visita medica rilasciato dalla Commissione Medica in data ...omissis...dal quale si evince che...omissis... è stata riconosciuta *”persona handicappata con situazione di gravità (comma 3 art. 3) con handicap suscettibile di variazione con revisione al mese di dicembre 2015;*
- il 3° comma dell'art. 3 della legge 104/1992 il quale prescrive che *“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”*

ATTESO che la normativa (legge 133/2008) prevede che il lavoratore che assiste un proprio familiare con handicap grave che sceglie di fruire dei permessi di tre giorni di lavoro, il cui orario corrisponda ad un totale superiore alle 18 ore, non può essere limitato; mentre se lo stesso dipendente decide di frazionare in ore i tre giorni di permesso mensile, il limite diventa di 18 ore;

VISTA la Circolare n. 8/2008 del Ministero per la Funzione Pubblica, interpretativa della sopra richiamata legge 133/2008;

VISTA la Sentenza della Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 13481 del 20/07/2004 che, in merito alla presenza in famiglia di altra persona che sia tenuta o possa provvedere all'assistenza del parente con disabilità in situazione di gravità, così si è espressa:

“essendo presupposto del diritto la circostanza che il portatore di handicap non sia ricoverato a tempo pieno, è presumibile che, durante l'orario di lavoro di chi presta l'assistenza e può fruire dei permessi, all'assistenza provveda altra persona presente in famiglia ed è ragionevole il bisogno di questa di fruire di tre giorni di libertà, coincidenti con la fruizione dei permessi retribuiti del lavoratore. Il criterio è analogo a quello previsto per i genitori di portatori di handicap, regolato nel medesimo articolo, per i quali la circostanza che uno di essi non lavori, e quindi possa prestare assistenza, non esclude il diritto ai permessi retribuiti. Si deve concludere che né la lettera, né la ratio della legge escludono il diritto ai permessi retribuiti in caso di presenza in famiglia di persona che possa provvedere all'assistenza”.

ATTESO che anche la giustizia amministrativa era pervenuta ad analoghe conclusioni. Il Consiglio di Stato, infatti, pronunciandosi circa l'applicabilità ad un docente di una scuola pubblica dell'articolo 33 comma 5 della legge 104/92, con sentenza del 19.01.1998, n.394/97 della propria Terza Sezione, aveva affermato che non si può negare il beneficio allorché sussista il presupposto dell'effettiva assistenza continuativa da parte del lavoratore

medesimo sulla considerazione che il rapporto possa essere instaurato da altri familiari. Nella stessa sentenza il Consiglio di stato ha evidenziato che il beneficio in questione non è subordinato alla mancanza di altri familiari in grado di assistere il portatore di handicap.

VISTO il 3° comma dell'art. 33 della legge n. 104 del 5/02/1992 in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 dell'11/01/2011;

VISTA la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTO l'art. 14 dello Statuto dell'Ente

VISTO il vigente contratto di lavoro;

Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal responsabile del Servizio competente;

DETERMINA

ANNOTARE la richiesta della prefata dipendente Sig. ra Laura Montanti finalizzata alla concessione dei benefici circa il permesso mensile retribuito ai sensi del disposto dell'art. 3, comma 3°, della legge 5/02/92, n.104 in forma giornaliera;

CONCEDERE alla stessa n. 3 (tre) giorni di permesso mensile, retribuito, da usufruire anche in maniera continuativa a far data dall' 1 gennaio 2015 e fino al 22 dicembre 2015, mese in cui è richiesta la revisione dello stato di handicap;

FARE OBBLIGO alla dipendente in questione:

- di comunicare con congruo anticipo, in maniera tale da evitare che l'assenza possa andare a detrimento della funzionalità del Servizio di appartenenza della dipendente, le giornate in cui la stessa intende fruire, per quel mese, dei permessi come sopra meglio specificati;
- di presentare, almeno quindici giorni prima della scadenza annuale prevista per il 22 dicembre 2015 e, nel caso in cui voglia rinnovati i benefici di cui all'art. 33 comma 3 della legge 104/1992, la dichiarazione di responsabilità che...omissis..., portatore di handicap, non è ricoverata, con l'impegno a dare tempestiva comunicazione in caso di successive modifiche della situazione (ricovero);
- stante la natura dell'handicap (suscettibile di variazione con revisione) di trasmettere successivamente alla visita del mese di dicembre 2015, così come prescritto dal verbale sopra citato, l'ulteriore certificazione attestante la nuova situazione;

TRASMETTERE copia del presente provvedimento sia alla dipendente interessata che al Settore di appartenenza dello stesso.-

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig. Pietro GIURLANDA